



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della l.r. n. 21/2014 e s. m. e i.;
- VISTA la l.r. 7 maggio 2015, n.9;
- VISTA la Legge 241/90, art.21 *nonies*, comma 1;
- VISTA la l.r. 21 maggio 2019, n. 7;
- VISTA la l.r. 6 agosto 2019, n.14;
- VISTO il D.D.G. n. 4318 del 22/09/2020 con il quale il Sig. Giorlando Salvatore, nato a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, è stato cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione, ai sensi ai sensi dell'art. 7 comma 1 della l.r. 14/2019, a far data dal 01/11/2020;
- VISTA la sentenza n. 235 del 22 ottobre 2020 della Corte Costituzionale, pubblicata nella Gazz. Uff. 11 novembre 2020, n. 46, prima serie speciale), con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.7, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2019, n.14, che così statuiva: "*Le disposizioni sul trattamento anticipato di pensione e di indennità di fine servizio comunque denominata previste dagli articoli 14 e 23, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.26, per i lavoratori di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni, si applicano ai dipendenti della Regione che ne fanno istanza con un preavviso di almeno sei mesi*";
- CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa, con un indirizzo ormai consolidato, afferma, in ordine all'efficacia nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale, che "*la naturale retroattività della dichiarazione di incostituzionalità di una norma incontra il limite dei rapporti esauriti, intendendo come tali quelli ormai consolidati, derivanti da un giudicato, da un atto amministrativo divenuto inoppugnabile, ovvero da prescrizioni o decadenze*" (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. IV, sent. n. 1142 del 2020);

CONSIDERATO che per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della l.r. n.6 agosto 2019, n.14, la cancellazione dal ruolo del Sig. Giorlando Salvatore e il conseguente trattamento pensionistico anticipato denominato "quota 100" ancora in essere, scaturiscono dall'applicazione di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima e che, per gli effetti non ancora esauriti, tali provvedimenti non possono essere ricondotti nell'ambito delle situazioni giuridiche consolidate o dei rapporti esauriti che limitano l'efficacia retroattiva delle sentenze di declaratoria di illegittimità costituzionale della Corte Costituzionale;

CONSIDERATO che l'adeguamento dell'azione amministrativa al *dictum* della Consulta si pone come un'ineludibile esigenza primaria nella prospettiva di salvaguardare gli interessi erariali e, con essi, il buon andamento dell'Amministrazione, atteso che il collocamento in quiescenza comporta un duplice onere economico da individuarsi sul piano organizzativo e operativo nella sottrazione delle prestazioni lavorative, e sul piano economico, nella corresponsione del trattamento pensionistico a soggetti che per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale non ne avevano diritto;

VALUTATA la sussistenza dell'interesse pubblico concreto ed attuale volto ad assicurare la sostenibilità del sistema pensionistico regionale, ossia l'equilibrio tra la spesa previdenziale ed entrate a copertura della stessa, ravvisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza sopra citata;

VALUTATO l'interesse del dipendente collocato in quiescenza e la tutela del suo affidamento nella posizione giuridica vantata;

CONSIDERATO che il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato in G.U.R.I. n.46 del 13.11.2019 e in G.U.R.S. n.51 del 15 11.2019 e che pertanto il dipendente era a conoscenza del fatto che il provvedimento del proprio collocamento in quiescenza è stato disposto sulla base di una norma oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, con accettazione, quindi, del rischio di un'illegittimità sopravvenuta del provvedimento in argomento;

CONSIDERATO che nel bilanciamento dei contrapposti interessi, in applicazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, fra quello pubblico evidenziato e quello del dipendente collocato in quiescenza e del suo affidamento nella sicurezza giuridica non può non tenersi conto della conoscenza da parte del dipendente, all'atto del collocamento in quiescenza, dell'impugnativa della norma regionale davanti alla Corte Costituzionale sopra evidenziata;

VISTA la nota prot. n. 42690 del 30/04/2021 del Servizio 3 F.P., trasmessa al Sig. Giorlando Salvatore con raccomandata A.R. n. 14541567676 - 7 del 30/04/2021, ricevuta in data 04/05/2021 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'annullamento d'ufficio ai sensi dall'art. 21 *nonies* della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, del D.D.G. n. 4318 del 22/09/2020 di cancellazione dal ruolo citato, con assegnazione di gg. 15 dalla ricezione della stessa per consentire all'interessato di produrre eventuali controdeduzioni e/o documenti;

ESAMINATE le controdeduzioni dello studio legale Mangano, Miceli e Stallone espresse in nome e per conto del proprio assistito Sig. Giorlando Salvatore, trasmesse con pec del 14/05/2021, assunte al PG del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica al n. 48736 del 14/05/2021, con le quali si argomenta sostanzialmente in favore della irretroattività degli effetti della decisione della Corte Costituzionale sui rapporti giuridici esauriti come quello relativo al diritto a pensione ritenendolo un diritto quesito e, altresì, un fatto compiuto in virtù del quale le nuove norme modificative in senso sfavorevole all'interessato non estendono la loro efficacia ai fatti compiuti sotto il vigore della legge precedente benchè dei fatti stessi siano pendenti;

RITENUTO che le superiori controdeduzioni non sono ritenute idonee al superamento dei rilievi sollevati nell'avvio del procedimento e nelle superiori premesse, ove, alla luce della giurisprudenza citata, è consolidato l'orientamento che individua i rapporti esauriti, solo in quelli derivanti da un giudicato, da un atto amministrativo divenuto inoppugnabile, ovvero da prescrizioni o decadenze, rilevandosi, inoltre, che l'esercizio dell'annullamento in autotutela, esplicando i suoi effetti *ex tunc*, non determina l'insorgenza di un nuovo rapporto di lavoro, bensì, il mero ripristino di quello precedente; che In materia previdenziale debba tenersi anche conto del principio, secondo cui il legislatore può -al fine di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale -ridurre trattamenti pensionistici già in atto;

CONSIDERATO che nel nostro ordinamento seppure viga il principio generale della certezza del diritto e la regola dell'irretroattività della legge, ciò non esclude, in presenza di una ragionevole motivazione, in ipotesi ravvisabile anche nella "salvaguardia degli equilibri di bilancio e di contenimento della spesa previdenziale", la possibilità per il legislatore di intervenire, modificando in pejus anche i trattamenti previdenziali in essere, a condizione che tali interventi non trasmodino in "regolamenti irrazionali" che frustrino "l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica", peggiorando "senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante;

RITENUTO che l'affidamento del cittadino nella riferita "sicurezza giuridica" non è tutelato, però, in termini assoluti e inderogabili, in quanto esso è sottoposto al normale bilanciamento proprio di tutti i diritti e valori costituzionali; a tal fine la giurisprudenza costituzionale attribuisce rilievo ad una serie di elementi quali il tempo trascorso dal momento della definizione dell'assetto regolatorio originario a quello in cui tale assetto viene mutato con efficacia retroattiva, e quindi il grado di consolidamento della situazione originariamente riconosciuta e poi travolta dall'intervento retroattivo, la prevedibilità della modifica retroattiva stessa, nonché la proporzionalità dell'intervento legislativo che eventualmente lo comprima;

CONSIDERATO che l'effetto delle sentenze della Corte Costituzionale che rimuovono le norme incostituzionali implica che, in tutte le situazioni in cui i provvedimenti emessi (legittimamente) prima della caducazione della norma sottostante continuino a produrre effetti come nel caso di specie e pertanto siano suscettibili di essere incisi dall'effetto retroattivo della sentenza della Corte (non inerendo a un rapporto concluso), l'amministrazione ha il dovere di intervenire in autotutela e di rimuoverli, poiché il principio di affidamento, che pure è un valore costituzionalmente garantito, cessa di essere tale nello stesso momento in cui esso non poggia più su atti legittimi;

RITENUTO pertanto, di dover annullare in autotutela il provvedimento di collocamento in quiescenza con efficacia *ex tunc* emesso con D.D.G. n. 4318 del 22/09/2020, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della L. n. 241/1990 e s.m. e i. non al fine del mero ripristino della legalità, bensì, al fine di tutelare l'interesse pubblico concreto ed attuale volto ad assicurare la sostenibilità del sistema pensionistico regionale e di salvaguardare l'equilibrio tra la spesa previdenziale ed entrate a copertura della stessa, nonché gli scaturenti interessi erariali e con essi il buon andamento dell'Amministrazione, con la consequenziale riammissione in servizio del Sig. Giorlando Salvatore presso il Dipartimento regionale di ultima assegnazione;

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente trascritte, il D.D.G. n.4318 del 22/09/2020 con il quale è stata disposta la

cancellazione dal ruolo per collocamento in quiescenza del Sig. Giorlando Salvatore, nato a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, è annullato ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni .

Art. 2 Il Sig. Giorlando Salvatore è riammesso in servizio con decorrenza dal giorno successivo alla data di notifica del presente provvedimento presso il Dipartimento regionale di ultima assegnazione.

Art. 3 Il recupero dei ratei pensionistici indebitamente erogati conseguenti al presente provvedimento di annullamento sarà definito con successivo provvedimento.

Art. 4 Il presente provvedimento sarà trasmesso al Fondo Pensioni Sicilia per gli adempimenti consequenziali e di competenza.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 68 della l.r.21/2014 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso alla Corte dei Conti -sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana.

Palermo li 15/06/2021

VISTO SI PUBBLICHI

Il Dirigente del Servizio 3
(G.G. Palagonia)
F.to

Il Dirigente Generale
(C. Madonia)
F.to

originale agli atti d'ufficio